



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 196 del 16/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021-2023 E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D.LGS. 165/2001.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **novembre** alle ore **11:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Assente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021-2023 E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D.LGS. 165/2001

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

- delibera di C.C. n. 11 del 25/02/2021 ad oggetto: "*Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 - Nota di Aggiornamento*";
- delibera di C.C. n. 12 del 25/02/2021 ad oggetto: "*Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023*" e s.m.i.;
- delibera di G.C. n. 23 del 26/02/2021 ad oggetto: "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore*" e s.m.i.
- deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 05/03/2021 ad oggetto "*Programmazione triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023 e conseguente rimodulazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 165/01*";
- deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 23/07/2021 ad oggetto: "*Programmazione triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023 e conseguente rimodulazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 165/01. Prima variazione*";

PREMESSO che:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.*";
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che "*Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*";
- - l'art. 2 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- - l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- l'articolo 6, commi 2 e 3, del d.lgs. 165/2001 stabilisce: “2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;
- con decreto 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha adottato le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, nelle quali viene specificato che “Le ... linee guida ... definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”;

PRESO atto che la disciplina recata dal d.lgs. 75/2017 stabilisce che la dotazione organica è un “valore finanziario di spesa potenziale” e che per gli enti locali “sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”;

RICORDATO che:

- il Comune di Casalgrande quale ente già soggetto al patto di stabilità interno soggiace alle limitazioni di spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 296/2006 che fissa tale limite nel valore medio del triennio 2011-2013;
- tale valore è fissato nella somma di € 4.196.529,39;

CONSIDERATO che:

- “Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, ... garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio ... l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000)";

- restano comunque ferme le limitazioni assunzionali vigenti, anche a tempo determinato;
- gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- nel PTFP dovranno essere indicate *"le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*;

VISTI, a questo proposito:

- l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l'articolo 3, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- l'articolo 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 1, commi 228, 228-bis, 228-ter, 229 e 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 1, commi 475, 476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- il decreto ministeriale 10 aprile 2017, che fissa i rapporti medi dipendenti popolazione per il triennio 2017-2019;
- gli articoli 20 e 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

DATO atto che:

- le disposizioni contenute nell'articolo 3 del d.l. 90/2014, come interpretate dalla Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG, non consentivano agli enti locali assoggettati al patto di stabilità di utilizzare le capacità assunzionali maturate a seguito di cessazioni intervenute negli anni fino al 2012;
- l'articolo 4, comma 3, del d.l. 78/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è intervenuto su tale disposizione aggiungendo un periodo che porta a questa formulazione della norma: *"... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. ..."*;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- è stato successivamente chiarito dalla Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG che *“Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”* e che *“Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa ‘a regime’ per l’intera annualità”*;

VISTO l’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

“2. “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle ‘unioni dei comuni’ ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (... omissis...)”;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

DATO ATTO che

- l'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

- ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

VISTO il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2019 e delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale e tenuto altresì conto delle entrate e delle spese dell'Unione Tresinaro Secchia, allegato alla deliberazione di G.C. n. 26/2021

VERIFICATO che, per questo Comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2020: 3.991.156,67/ Media entrate netto FCDE: 17.300.050,39 = 23,07%

CONSIDERATO che

-l'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

a) comuni con meno di 1.000 abitanti

b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti

e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti

g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti

h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti

i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

- questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f), avendo n. 18.982 abitanti;

- gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

DATO ATTO CHE la fascia demografica di cui alla lettera f) presenta i seguenti valori soglia (relativamente al 2021):

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
f	10.000-59.999	27%	16%	31%

CHE questo Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 23,07%, si colloca nella fascia di virtuosità poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1;

CHE pertanto è possibile incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;

CHE così come evidenziato dall'allegato prospetto di calcolo:

- l'incremento teorico disponibile ammonta ad € 679.856,94;
- l'incremento calmierato di cui alla tabella 2 risulta di € 638.585,07 e quindi inferiore all'incremento teorico;
- pertanto, il Comune può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato entro la misura dell'incremento calmierato di € 638.585,07;

DATO INOLTRE ATTO che

- l'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 che consente ai Comuni virtuosi, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

- il Mef con nota prot. 12454 del 15/01/2021 ha affermato che l'utilizzo delle capacità residue è alternativo all'utilizzo della capacità assunzionale derivante dall'applicazione del sopra citato decreto e che pertanto l'Ente può decidere di applicare una o l'altra soluzione;

RICHIAMATE le seguenti vigenti disposizioni con riferimento alla capacità assunzionale del periodo 2015 – 2019, su cessazioni di personale 2014 - 2018:

- Art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 3, comma 5-*quater* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Art. 1, comma 479 lett.d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-*bis* del decreto - legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;

RICORDATO che

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- come previsto dalla legge di conversione 26/2019 del d.l. 4/2019, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

VISTA la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

DATO ATTO CHE nel corso del 2020 sono intervenute modifiche normative che hanno innovato rispetto alle precedenti determinazioni di capacità assunzionale che rendono



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

necessaria una verifica complessiva delle assunzioni e delle cessazioni, come da tabella seguente:

Descrizione	Importo (al netto degli oneri)	note
Budget assunzionale 2019	€ 240.732,24	Rif. Deliberazione G.C. n. 151/2019
<i>Utilizzo</i>		
n. 1 Pedagogista D (G.C.)	- 24.039,49	
n. 1 Istruttore Direttivo amm. D (G.M.C.)	- 24.039,49	
n. 1 Istruttore amm.ivo C (C.S)	- 22.091,49	
n. 1 Istruttore amm.ivo C (B.M)	- 22.091,49	
n. 1 Istruttore amm.ivo C (C.T.)	- 22.091,49	
n. 1 Istruttore amm.ivo C (M.G)	- 22.091,49	
n. 1 Istruttore amm.ivo C (G.R.)	- 22.091,49	
n. 1 Istruttore direttivo amm. D (C.A)	- 24.039,49	
n. 1 istruttore tecnico C (B.S.)	- 22.091,49	
Totale utilizzo	204.697,50	
Quota turn over 2015/2019 inutilizzata	36.034,74	Rif. Deliberazione G.C. n.135/2020
<i>Cessazioni complessive anno 2020</i>		
n. 1 Esecutore amm. B (L.N.)	19.645,76	
n. 1 istruttore educativo C (C.M.)	22.556,26	
n. 1 Istruttore educativo C ptme (T.S.)	17.463,43	
n. 1 Istruttore direttivo amm D (A.M.)	24.039,49	
n. 1 Istruttore amm. C (M.S.)	22.091,49	
n. 1 Istruttore amm. C (C.A.)	22.091,49	
n. 1 Istruttore amm. C (O.S.)	22.091,49	
n. 1 Istruttore amm. C (M.G.)	22.091,49	
n. 1 Istruttore tecnico (G.C.)	22.091,49	
n. 1 Istruttore direttivo amm. D (M.R.)	24.039,49	
Totale disponibilità 2020	254.236,56	
<i>Utilizzo di risorse successivo alla deliberazione G.C. n. 135/2020</i>		
n. 1 istruttore tecnico C (B.S)	- 22.091,49	
n. 1 Istruttore amm.ivo C (Z.C.V.)	- 22.091,49	
n. 2 Collaboratori tecnici B3	0,00	Non coperti alla data di elaborazione del PTFP 2021/2023
n. 1 istruttore direttivo amm. D	0,00	
n. 1 Istruttore educativo C	0,00	
Disponibilità 2020	210.053,58	
<i>Cessazioni 2021</i>		
n. 1 Esecutore scolastico (P.L.)	19.645,76	



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DATO ATTO che con la deliberazione di G.C. n. 115/2021 è stato integrato il PTFP 2021/2023, approvato con atto di G.C. 26/2021, ed è stata prevista la copertura dei seguenti posti:

Profilo e categoria	Utilizzo capacità	Anno
n. 1 Esecutore tecnico B	- 25.000,00	2021
n. 1 Esecutore scolastico B	- 25.000,00	2021
n. 2 Collaboratore amministrativo B3	- 53.000,00	2021
n. 1 Istruttore amministrativo C	- 28.300,00	2021
n.1 Istruttori educativi C	- 28.800,00	2021
n. 2 Istruttori tecnici C	- 56.500,00	2021
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo D	- 30.700,00	2021
n. 1 Istruttore direttivo tecnico D	- 30.700,00	2022
Totale utilizzo	278.000,00	Oneri compresi

DATO ATTO che:

successivamente all'approvazione delle suddette modifiche è intervenuta una carenza di organico derivante da cessazioni di personale non previste e non programmabili come di seguito riportato:

- n. 1 esecutore tecnico B,
- n. 2 istruttori tecnici C;
- n. 1 istruttore direttivo tecnico D;

e da sopraggiunte necessità organizzative:

- n. 1 istruttore amministrativo C;
- conseguentemente, sulla base delle proposte dei Responsabili di Settore, si ritiene opportuno coprire il turn over che si è generato negli ultimi mesi nonché rendere più stabile la dotazione organica tecnica dell'Ente, come segue:

Profilo e categoria	Utilizzo capacità	Anno	Note
n. 2 Esecutore tecnico B	- 50.000,00	2021	Di cui n. 1 già coperto
n. 1 Esecutore scolastico B	- 25.100,00	2021	
n. 2 Collaboratore amministrativo B3	- 53.000,00	2021	Già coperti
n. 2 Istruttore amministrativo C	- 56.500,00	2021	Di cui n. 1 già coperto
n.1 Istruttori educativi C	- 28.800,00	2021	
n. 2 Istruttori tecnici C	- 56.500,00	2021	
n. 1 Collaboratore amministrativo B3	- 26.500,00	2022	
n. 2 Istruttore direttivo tecnico D	- 61.400,00	2022	
Totale utilizzo	- 357.800,00	Oneri compresi	



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DATO ATTO CHE

- la quota di turn over 2015/2019 rimasta inutilizzata (Deliberazione G.C. 135/2020) ammonta ad € 36.034,74;
- la quota di capacità assunzionale determinata da questa deliberazione in applicazione del DM 17/03/2020 ammonta ad € 638.585,07;
- alla luce della nota del MEF prot. 12454 del 15/01/2021, questa Amministrazione ritiene preferibile applicare le capacità assunzionali derivanti dall'applicazione del DM;
- le previsioni assunzionali contenute nel presente atto e rappresentate dalla tabella sopra indicata prevedono un utilizzo di € 357.800,00 e quindi entro la somma massima di € 638.585,07;
- in ogni caso, l'eventuale maggiore spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato, rispetto all'ultimo rendiconto approvato, non si computerà nel tetto di spesa complessivo di cui all'art. 1 comma 557 e segg. della Legge 296/06, ai sensi dell'art. 7 comma 1 DM 17/03/2020;

CONSIDERATO inoltre che con riferimento alle spese per il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTA la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

296. *La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni*";

RICHIAMATO il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

DATO ATTO che la capacità assunzionale a tempo determinato calcolata ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni è stata quantificata in € 445.387,00 che deve essere decurtata come segue:

Descrizione	Spesa
Spesa lavoro flessibile 2009	445.387,00
Cessione all'Unione per passaggio servizio informatico	-32.161,99
Cessione alla Provincia di Reggio Emilia per il Servizio associato sismica	-15.000,00
Cessione all'Unione per quota Dirigente art. 110 c. 2	- 8.500 nel 2020 - 50.000 dal 2021
Budget disponibile 2020	389.725,01
Budget disponibile 2021 e segg.	348.225,01

CONSIDERATO che rispetto alla programmazione dei fabbisogni del personale a tempo determinato già approvata con le precedenti deliberazioni (n. 26/2021 e n. 115/2021), sono intervenute nuove esigenze organizzative in relazione al Settore Servizi al Cittadino, per le quali si è ritenuto di procedere all'assunzione a tempo determinato di un'unità di personale ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 165/2001;

VALUTATO pertanto che il ricorso al lavoro flessibile, tenuto conto delle attuali esigenze organizzative, risulta essere il seguente:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Profilo e categoria	Spesa da computare nel limite del lavoro flessibile		
	2021	2022	2023
Istruttore direttivo tecnico cat. D (art. 110, comma 2, per il mandato amministrativo) Attività produttive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore direttivo tecnico cat. D (art. 110, comma 1, per il mandato amministrativo) patrimonio e LLPP (cessato al 30.09.2021)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore direttivo tecnico cat. D (art. 110, comma 1, per il mandato amministrativo) Urbanistica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore direttivo cult cat. D (art. 110, comma 1, per il mandato amministrativo) Vita della comunità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore direttivo amministrativo cat. D (art. 110 comma 1 per il mandato amministrativo) Servizi al cittadino	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore direttivo amministrativo cat. D (art. 110 comma 1 per il mandato amministrativo) LLPP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore direttivo amministrativo LLPP	€ 22.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore amministrativo art. 90	€ 30.600,00	€ 30.600,00	€ 30.600,00
Istruttore direttivo amministrativo art. 90	€ 33.300,00	€ 33.300,00	€ 33.300,00
Istruttore amministrativo LLPP	€ 30.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore amministrativo scuola	€ 5.100,00		
Istruttore direttivo tecnico cat. D art. 110 comma 2 Urbanistica	€ 14.700,00	€ 35.000,00	€ 0,00
Istruttore direttivo tecnico cat. D (art. 110 comma 1) LLPP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sostituzioni personale insegnante, educativo ed ausiliario	€ 130.127,47	€ 79.878,79	€ 79.878,78
Tirocini formativi	€ 37.847,00	€ 28.699,00	€ 26.695,00
Totale	€ 304.474,47	€ 207.477,79	€ 170.473,78



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

PRESO ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio pluriennale;

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	4.302.483,17	3.275.545,60	3.129.617,83	3.129.617,83
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	138.759,89	162.616,70	157.613,96	157.613,96
Spese personale Unione-Tresinaro		964.371,61	964.371,61	964.371,61
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare (rimborsi personale comandato, mi	9.850,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre spese: da specificare convenzione di segreteria	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale spese di personale (A)	4.451.093,96	4.464.033,91	4.313.103,40	4.313.103,40
(-) Componenti escluse (B)	254.564,57	400.940,26	347.162,28	347.162,28
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	4.196.529,39	4.063.093,65	3.965.941,12	3.965.941,12
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

CHE in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 sono state acquisite le attestazioni dei singoli Responsabili dalle quali emerge l'assenza di eccedenze di personale;

RICORDATO che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2021;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 28.11.2019 il piano di azioni positive per il triennio 2020/2022;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2020 in data 09.01.2020 e 20.03.2020 ;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

VERIFICATE:

- l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 165/2001, come da dichiarazioni dei dirigenti/responsabili, conservate in atti;
- l'ottimale distribuzione delle risorse tra le strutture di massima dimensione dell'ente;

UDITE le proposte dei responsabili circa la necessità di risorse umane e la suddivisione nei relativi profili professionali;

DATO atto che la consistenza complessiva del personale alla luce del PTFP approvata con deliberazione n. 115/2021 era la seguente:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Profilo professionale	Cat	Posti alla data del 30/10/2021	Posti previsti PTFP	Totali
esecutore amministrativo	B1	2		2
esecutori specializzati	B1	5	1	6
esec.servizi scolastici	B1	6	1	7
collab. Amm.vo	B3	4	1	5
collab. Prof.le amm.vo	B3	1		1
collab. Profess. Capo op.	B3	2		2
istruttore amministrativo*	C	22	1	23
istruttore tecnico	C	4	2	6
Educatrici Asilo N.	C	9	2	11
Insegnanti SC. Materna	C	7		7
Pedagogista	D1	1		1
istruttore dirett. amministrativo	D1	6	2	8
istruttore direttivo tecnico**	D1	7	2	9
istruttore direttivo***	D1	1		1
istruttore direttivo culturale****	D1	1		1
Funzionario Amministrativo	D3	3		3
Funzionario Tecnico	D3	2		2
		83	12	95
* comprensivo di n. 1 art. 90				
** comprensivo di n 3 art. 110				
*** comprensivo di n. 1 art. 90				
**** Art. 110				

RITENUTO, in applicazione delle già richiamate linee di indirizzo, di quantificare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP, come segue, tenendo conto che nelle limitazioni della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, deve essere compresa anche quota parte della spesa di personale dell'Unione Tresinaro Secchia:

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce che: *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”*;

ACQUISITA l'istruttoria completa svolta dalla struttura “Gestione unica del personale” dell'Unione Tresinaro Secchia costituita dalla presente proposta di deliberazione e dai relativi allegati;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ...";

ACQUISITO agli atti il parere dell'organo di revisione, verbale n. 4 del 15 novembre 2021;

RICORDATO, infine, che l'assunzione delle unità di personale previste nella programmazione che si approva con il presente atto, sarà comunque subordinata all'inesistenza dei divieti assunzionali previsti dalle seguenti norme:

- a) art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 (adozione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale);
- b) art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero)
- c) art. 1, comma 475, lettera e), della legge 232/2016 (conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali per l'esercizio precedente);
- d) art. 1, comma 470, della legge 232/2016 (invio entro il 31 marzo della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali);
- e) art. 1, comma 476, della legge 232/2016 (conseguimento di un saldo inferiore al 3% delle entrate finali – sanzione applicata alle sole assunzioni a tempo indeterminato);
- f) art. 48 del d.lgs. 198/2006 (adozione del piano triennale di azioni positive);
- g) art. 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009 (adozione del piano esecutivo di gestione / piano degli obiettivi che contenente il piano della performance);
- h) art. 1, comma 557 e ss., della legge 296/2006 (rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013);
- i) art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016 (rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato e invio delle informazioni entro 30 giorni dalla BDAP);
- j) 1, comma 508, legge 232/2016 (effettuazione comunicazioni dovute relativamente agli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà);
- k) art. 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008 (adempimento dell'obbligo di certificazione dei crediti);

VISTI:

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la convenzione per il trasferimento all'Unione della funzioni in materia di gestione del personale dipendente;
- il protocollo attuativo della predetta convenzione, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 63 del 27 dicembre 2016, il quale prevede che per gli atti di programmazione del fabbisogno del personale la Giunta dell'Ente adotti l'atto, previa istruttoria della gestione unica del personale;

VISTE le attestazioni rese dai Responsabili di Settore circa la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Segretario Generale, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di fissare che la dotazione organica complessiva dell'ente corrisponde ad un valore finanziario di spesa potenziale di € 4.196.529,39 (pari alla spesa di personale media del triennio 2011-2013);

2. di approvare la seguente modifica alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) del triennio 2021/2023:

A) Assunzione a tempo indeterminato

Profilo e categoria	Utilizzo capacità	Anno	Note
n. 2 Esecutore tecnico B	- 50.000,00	2021	Di cui n. 1 già coperto
n. 1 Esecutore scolastico B	- 25.100,00	2021	
n. 2 Collaboratore amministrativo B3	- 53.000,00	2021	Già coperti
n. 2 Istruttore amministrativo C	- 56.500,00	2021	Di cui n. 1 già coperto
n.1 Istruttori educativi C	- 28.800,00	2021	
n. 2 Istruttori tecnici C	- 56.500,00	2021	
n. 1 Collaboratore amministrativo B3	- 26.500,00	2022	
n. 2 Istruttore direttivo tecnico D	- 61.400,00	2022	
Totale utilizzo	- 357.800,00	Oneri compresi	

B) Ricorso al lavoro flessibile:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Profilo e categoria	Spesa da computare nel limite del lavoro flessibile		
	2021	2022	2023
Istruttore direttivo tecnico cat. D (art. 110, comma 2, per il mandato amministrativo) Attività produttive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore direttivo tecnico cat. D (art. 110, comma 1, per il mandato amministrativo) patrimonio e LLPP (cessato al 30.09.2021)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore direttivo tecnico cat. D (art. 110, comma 1, per il mandato amministrativo) Urbanistica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore direttivo cult cat. D (art. 110, comma 1, per il mandato amministrativo) Vita della comunità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore direttivo amministrativo cat. D (art. 110 comma 1 per il mandato amministrativo) Servizi al cittadino	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore direttivo amministrativo cat. D (art. 110 comma 1 per il mandato amministrativo) LLPP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore direttivo amministrativo LLPP	€ 22.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore amministrativo art. 90	€ 30.600,00	€ 30.600,00	€ 30.600,00
Istruttore direttivo amministrativo art. 90	€ 33.300,00	€ 33.300,00	€ 33.300,00
Istruttore amministrativo LLPP	€ 30.600,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruttore amministrativo scuola	€ 5.100,00		
Istruttore direttivo tecnico cat. D art. 110 comma 2 Urbanistica	€ 14.700,00	€ 35.000,00	€ 0,00
Istruttore direttivo tecnico cat. D (art. 110 comma 1) LLPP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sostituzioni personale insegnante, educativo ed ausiliario	€ 130.127,47	€ 79.878,79	€ 79.878,78
Tirocini formativi	€ 37.847,00	€ 28.699,00	€ 26.695,00
Totale	€ 304.474,47	€ 207.477,79	€ 170.473,78

3. di stabilire espressamente che, in aggiunta alle esplicite previsioni contenute nel PTFP, sarà possibile procedere a:

- ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di altro personale a tempo indeterminato di pari categoria e profilo che dovesse cessare prima della conclusione del periodo di prova;
- ricorso all'acquisizione temporanea di personale dipendente di altri enti e assunzioni di cui all'articolo 110 del TUEL, per sopperire a cessazioni non previste all'atto dell'approvazione del PTFP, nel rispetto della quantificazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP;
- ricorso a lavoro flessibile per esigenze temporanee o eccezionali non previste nella programmazione nel rispetto del tetto massimo di spesa a tempo determinato e del tetto massimo di spesa di personale di cui al punto 1;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

d) eventuale sostituzione di personale incaricato ex art. 110 del D.lgs. 267/00 in caso di cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto;

4. di quantificare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP, come segue:

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	4.302.483,17	3.275.545,60	3.129.617,83	3.129.617,83
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	138.759,89	162.616,70	157.613,96	157.613,96
Spese personale Unione-Tresinaro		964.371,61	964.371,61	964.371,61
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare (rimborsi personale comandato,	9.850,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre spese: da specificare convenzione di segreteria	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale spese di personale (A)	4.451.093,96	4.464.033,91	4.313.103,40	4.313.103,40
(-) Componenti escluse (B)	254.564,57	400.940,26	347.162,28	347.162,28
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	4.196.529,39	4.063.093,65	3.965.941,12	3.965.941,12
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

5. Di stabilire che la consistenza complessiva della dotazione alla luce del PTFP sopra approvata è la seguente (posti coperti + posti previsti dalla presente programmazione)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Profilo professionale	Cat	Posti alla data del 30/10/2021	Posti previsti PTFP	Totali
esecutore amministrativo	B1	2		2
esecutori specializzati	B1	5	1	6
esec.servizi scolastici	B1	6	1	7
collab. Amm.vo	B3	4	1	5
collab. Prof.le amm.vo	B3	1		1
collab. Profess. Capo op.	B3	2		2
istruttore amministrativo*	C	22	1	23
istruttore tecnico	C	4	2	6
Educatrici Asilo N.	C	9	2	11
Insegnanti SC. Materna	C	7		7
Pedagogista	D1	1		1
istruttore dirett. amministrativo	D1	6	2	8
istruttore direttivo tecnico**	D1	7	2	9
istruttore direttivo***	D1	1		1
istruttore direttivo culturale****	D1	1		1
Funzionario Amministrativo	D3	3		3
Funzionario Tecnico	D3	2		2
		83	12	95
* comprensivo di n. 1 art. 90				
** comprensivo di n 3 art. 110				
*** comprensivo di n. 1 art. 90				
**** Art. 110				

6. di ricordare che:

- le assunzioni previste nella programmazione sono comunque subordinate al rispetto delle norme che impongono divieti assunzionali e ai vincoli di finanza pubblica vigenti al momento dell'assunzione medesima;
- la programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;

7. di demandare ai responsabili dei Settori e alla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, secondo le rispettive competenze, tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;

8. di trasmettere copia del presente atto all'Unione Tresinaro Secchia per i conseguenti adempimenti.

9. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del comune ai sensi dell'art. 23 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese, la Giunta comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di avviare tempestivamente le procedure di selezione.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n 4 del 15.11.2021

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, Dott.ssa Tiziana Baldrati, Dott. Sergio Torroni, Dott. Guido Carbonaro, riuniti telematicamente;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.LGS. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto*

fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 28/11/2019 è stato adottato il piano delle azioni positive 2020/2022 in materia di pari opportunità previsto dall’art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 e che con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 30/04/2021 è stato adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2021;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 1035/2021 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021-2023 E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL D.LGS. 165/2001”;

Preso atto che l’Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro 304.474,47 rispetto al limite di legge pari a euro 348.225,01;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall’art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un’unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato **(di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell’art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018)**;
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il “*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*”;

Rilevato che il limite di cui all’art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall’art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella sottostante tabella:

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	4.302.483,17	3.275.545,60	3.129.617,83	3.129.617,83
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	138.759,89	162.616,70	157.613,96	163.613,96
Spese personale Unione-Tresinaro		964.371,61	964.371,61	964.371,61
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare (rimborsi personale comandato, missioni)	9.850,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre spese: da specificare convenzione di segreteria	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale spese di personale (A)	4.451.093,96	4.464.033,91	4.313.103,40	4.319.103,40
(-) Componenti escluse (B)	254.564,57	400.940,26	347.162,28	347.162,28
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	4.196.529,39	4.063.093,65	3.965.941,12	3.971.941,12
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

Preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal [D.L. 113/2016](#) convertito nella [Legge n. 160/2016](#), la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 348.225,01;
- Considerato** che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Casalgrande si colloca nella fascia demografica lett.F) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 19.019;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) e la media delle entrate correnti del triennio precedente al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2020) si attesta al 23,07%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, come riportato nella tabella allegata alla proposta di delibera;

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Casalgrande ha la possibilità di incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso;
- così come evidenziato dall'allegato prospetto di calcolo:
 - l'incremento teorico disponibile ammonta ad € 679.856,94;
 - l'incremento calmierato di cui alla tabella 2 risulta di € 638.585,07 e quindi inferiore all'incremento teorico;
 - pertanto, il Comune può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato entro la misura dell'incremento calmierato di € 638.585,07;
 - la quota di turn over 2015/2019 rimasta inutilizzata (Deliberazione G.C. 135/2020) ammonta ad € 36.034,74;
 - la quota di capacità assunzionale riportata in delibera in applicazione del DM 17/03/2020 ammonta, come già specificato, ad € 638.585,07;

- alla luce della nota del MEF prot. 12454 del 15/01/2021, questa Amministrazione ritiene preferibile applicare le capacità assunzionali derivanti dall'applicazione del DM;
- le previsioni assunzionali contenute nella proposta di delibera in oggetto prevedono un utilizzo di € 357.800,00 e quindi entro la somma massima di € 638.585,07;

Rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a euro 304.474,47, inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli [articoli 49](#) - 1° comma - e [147 bis del D.Lgs. n. 267/2000](#);

Richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa con verbale n. 5 in data odierna;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#), a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 1035/2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021-2023 E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D.LGS. 165/2001";

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Tiziana Baldrati

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Sergio Torroni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Guido Carbonaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n 5 del 15.11.2021

OGGETTO: Asseverazione equilibri pluriennali di bilancio

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, Dott.ssa Tiziana Baldrati, Dott. Sergio Torroni, Dott. Guido Carbonaro, riuniti telematicamente;

Visto il rendiconto dell'esercizio 2020 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 30/04/2021, con il quale è stato accertato un risultato di amministrazione (avanzo) pari a euro **11.064.936,70**, così composto:

- quota accantonata di euro 3.730.498,77;
- quota vincolata di euro 3.014.161,17;
- quota destinata agli investimenti di euro 208.737,19;
- quota disponibile di euro 4.111.539,57;

Rilevato che a seguito dell'applicazione dell'avanzo nell'anno 2021, la situazione riepilogativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2020 applicato è così riassunto:

DESCRIZIONE	Avanzo da rendiconto	Avanzo applicato	Avanzo aggiornato
AVANZO DISPONIBILE	4.111.539,57	2.021.081,81	2.090.457,76
AVANZO VINCOLATO	3.014.161,17	1.484.164,52	1.529.996,65
AVANZO DESTINATO INV.	208.737,19	208.737,19	0,00
AVANZO ACCANTONATO	3.730.498,77	50.000,00	3.680.498,77
TOTALE	11.064.936,70	3.763.983,52	7.300.953,18

Visto il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 25.02.2021;

Viste le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2021/2023:

- n. 28 del 30/04/2021 ad oggetto "Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione-Primo Provvedimento;
- n. 41 del 31/05/2021 ad oggetto "Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione";
- n. 50 del 30/06/2021 ad oggetto "Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione";

- n. 58 del 31/07/2021 ad oggetto: "Primo provvedimento di salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021, variazioni di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 74 del 28/10/2021 ad oggetto: "Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - quarto provvedimento";

Rilevato che l'Ente ha provveduto ad approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, relativamente al bilancio 2021/2023, ai sensi dell'art. 193 del Tuel, con deliberazione di Consiglio comunale, sulla quale il precedente Organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 19/2021;

Rilevato altresì che con la deliberazione sopra richiamata n. 58/2021 è stato accertato il permanere degli equilibri generali di bilancio;

Richiamato l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."*;

Rilevato che in data 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 1035/2021 avente ad oggetto *"APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021-2023 E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D.LGS. 165/2001"* unitamente agli allegati;

Considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Vista la documentazione a corredo della proposta esaminata, dalla quale emerge l'impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni previste nel piano del fabbisogno 2021/2023 sugli equilibri di bilancio;

Rilevato che la modifica del piano del fabbisogno di personale 2021/2023 esaminata è già finanziata sul bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamata la tabella dei parametri obiettivi per Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

Visto ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio 2021/2023 aggiornato alla situazione attuale del bilancio con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

- P1 – Indicatore 1.1 “Incidenza spese rigide”
- P2 – Indicatore 2.8 “Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente”
- P4 – Indicatore 10.3 “Sostenibilità debiti finanziari”;
- P6 – Indicatore 13.1 “Debiti fuori bilancio riconosciuti”;
- P8 – Indicatore “Effettiva capacità di riscossione”;

Esaminati altresì i prospetti relativi agli equilibri di bilancio aggiornati alla data del 05.11.2021;

Rilevato che dalla documentazione esaminata emerge che il bilancio 2021/2023 conserva l'equilibrio pluriennale;

Richiamato il parere al piano dei fabbisogni di personale espresso con verbale n. 4 in data odierna;

Richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

ASSEVERA

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2021/2023 del Comune di Casalgrande a seguito della seconda modifica del Piano del fabbisogno di personale 2021/2023 di cui alla proposta esaminata.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Tiziana Baldrati

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Sergio Torroni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Guido Carbonaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1035/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021-2023 E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D.LGS. 165/2001 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 16/11/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 196 del 16/11/2021

**Oggetto: APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021-2023 E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE
DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D.LGS. 165/2001.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/11/2021,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 29/11/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 196 del 16/11/2021

Oggetto: APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021-2023 E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D.LGS. 165/2001.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 17/11/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 03/12/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)